

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 13/2019 DEL 10/12/2019

Indice Argomenti:

- 1. Novità del collegato fiscale**
- 2. Agevolazioni Legge Bilancio 2020**
- 3. Modifica al regime forfetario**
- 4. Errore battitura scontrino fiscale**

1) NOVITA' DEL COLLEGATO FISCALE

Con il voto di fiducia espresso dal Senato della Repubblica, il Decreto Fiscale 2019 è divenuto legge.

Facendo pertanto riferimento a quanto già indicato nella precedente circolare n. 11/2019 del 4/11 u.s. (a cui si fa espresso rinvio), proviamo ad approfondire alcuni aspetti di maggior interesse comune.

1.1 Contrasto alle indebite compensazioni (1)

Il cd. Decreto Fiscale prevede che, al fine di contrastare le indebite compensazioni, venga esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive

STUDIO BELCASTRO

delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive il meccanismo già previsto in materia di compensazione di crediti IVA.

Pertanto, laddove si intenda **compensare qualsiasi credito di imposta** (iva, irpef, ires, ecc.) per somme **superiori a 5.000 euro**, rimane confermato l'obbligo di apporre il visto di conformità (fatte salve le maggiori soglie laddove si tratti di soggetto ISA che ottiene un punteggio almeno pari ad 8), ma occorrerà **prima presentare telematicamente il dichiarativo, ed attendere il decimo giorno successivo a tale presentazione.**

La fase di passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo deve essere effettuata considerando che dette nuove disposizioni si applicano con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.**

Dal tenore della norma risulta quindi chiaro che i **crediti maturati nel 2018** (ovvero quelli risultanti dal modello Redditi 2019 riferimento 2018) potranno essere compensati nel 2019, ed anche nel 2020, sino ad esaurimento o almeno fintantoché non si decida di “congelare” il credito residuo 2018 per farlo confluire nella determinazione del saldo a debito o a credito del 2019.

Pertanto, nel 2020 si potrà serenamente continuare ad utilizzare il credito in compensazione, posto che si tratti di credito maturato nell'esercizio in corso nel 2018 e non ancora utilizzato e, come tale, libero dai nuovi limiti disposti.

1.2 Contrasto alle indebite compensazioni (2)

Inoltre, con l'entrata in vigore del Decreto Fiscale, scatta l'obbligo **anche per le persone fisiche** di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di permettere, in via preventiva, un riscontro sulla veridicità dei crediti.

Tale nuova disposizione normativa ha l'obiettivo di **estendere l'obbligo di utilizzare i servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione di **tutte le deleghe modello F24** contenenti le **compensazioni**, anche quelle recanti compensazioni di crediti effettuate dai sostituti di imposta per il recupero delle eccedenze delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti (per esempio rimborsi da modello 730, da bonus Renzi, ecc.).

Pertanto, viene esteso anche ai **contribuenti “non titolari di partita Iva”** l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici per la presentazione delle deleghe contenenti le compensazioni orizzontali di crediti di qualsiasi importo relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive ed all'Irap, nonché dei crediti d'imposta da indicare nel quadro “RU” della dichiarazione annuale.

In precedenza tali contribuenti, per la presentazione dei modelli “F24” contenenti le compensazioni dei citati crediti, potevano utilizzare **anche i servizi bancari e postali** (*home banking*) o dell'Agenzia della riscossione, a condizione che non si trattasse di modelli “a saldo zero” o di crediti d'imposta agevolativi.

STUDIO BELCASTRO

Con la modifica in commento, invece, i modelli di delega “F24” devono essere presentati, **sia da parte dei soggetti passivi Iva che dai contribuenti non titolari di partita Iva**, mediante i servizi telematici “F24 online”, “F24 web” e “F24 intermediari”, messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Si ritiene che detto adempimento non sia obbligatorio **prima del prossimo 27.12** (ossia 60 giorni dopo il 27.10.2019, data di entrata in vigore del Decreto Fiscale).

1.3 Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Il Decreto fiscale ha introdotto un nuovo articolo in materia di versamento unitario e compensazione.

Nella sostanza, il nuovo articolo stabilisce che **il committente** (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) **che affida il compimento di un'opera o di un servizio di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00 a un'impresa - tramite contratti di appalto, subappalto**, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma – **è tenuto a richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciare, **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute**, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Pertanto, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente le deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In base a quanto disposto si introduce inoltre l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest'ultime dei previsti obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In particolare, la disposizione prevede che nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero, risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, **il committente**, finché perdura l'inadempimento, **deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidata-**

ria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il committente, inoltre, deve darne comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Occorre evidenziare che la norma prevede alcune deroghe a detta disciplina, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute, ossia quando comunicano al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni,
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi,
- aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione.

La nuova norma esclude infine - per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici - la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

1.4 Ravvedimento operoso applicabile anche ai tributi regionali e locali

Il Decreto fiscale amplia l'ambito operativo del cd. **ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali**, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Pertanto le disposizioni di riduzione delle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali.

1.5 Pagamento tasse automobilistiche regionali

STUDIO BELCASTRO

Il Decreto fiscale ha inoltre introdotto novità in materia di tasse automobilistiche (c.d. “bollo auto”).

Si stabilisce infatti che, dal 1° gennaio 2020, la tassa automobilistica deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di **pagamenti elettronici “pagoPA”** (Codice dell’amministrazione digitale).

Per pagare il c.d. “**bollo auto**”, quindi, sarà obbligatorio utilizzare la piattaforma pubblica tecnologica progettata per consentire a cittadini, imprese e professionisti di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

1.6 Nuova disciplina penale per contrastare l’evasione

Il Decreto fiscale interviene sul delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

La pena è elevata prevedendo la reclusione da 4 a 8 anni.

Tale pena è ridotta (ovvero da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l’ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.

La confisca allargata con i reati tributari è applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro,
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro,
- emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro,
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a 100.000 euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all’ammontare effettivo di oltre 200.000 euro.

2) SUPER ED IPER-AMMORTAMENTI SOSTITUITI DA CREDITO DI IMPOSTA

STUDIO BELCASTRO

Dal 2020, per i beni strumentali nuovi, al posto di super e iper-ammortamenti è stato introdotto un nuovo credito d'imposta, ridefinendo quindi la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano "Industria 4.0".

In particolare, alle imprese che **dal 1° gennaio 2020** e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarebbe riconosciuto un credito d'imposta definito in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.

Sarebbero oggetto dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi **strumentali** all'esercizio d'impresa.

Sarebbe invece **esclusi**:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto;
- i beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni.

In merito alla determinazione dell'agevolazione, come anticipato, sarebbe riconosciuto un credito d'imposta in **misura differenziata** in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi oggetto di super-ammortamento, il credito d'imposta sarebbe riconosciuto non solo alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni, nella misura del **6%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni** di euro.

Tale misura sostituirebbe quindi gli attuali super-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono una maggiorazione del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi oggetto di iper-ammortamenti, il credito d'imposta sarebbe invece riconosciuto, solo alle imprese, nella misura del **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% tra i 2,5 milioni di euro e i **10 milioni** di euro.

Tale misura sostituirebbe quindi gli iper-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono il riconoscimento di una maggiorazione con diversi scaglioni (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro), ma con un tetto massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro.

In tal caso resterebbe ferma la necessità di una **perizia**, ma per beni di valore superiore a 300.000 euro (rispetto agli attuali 500.000 euro).

STUDIO BELCASTRO

Per gli investimenti relativi a beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», il credito d'imposta sarebbe riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro**.

Tale misura sostituirebbe la maggiorazione del 40% per i beni immateriali – attualmente riconosciuta soltanto ai soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento – che, nella versione in vigore, non prevede alcun tetto massimo agli investimenti.

A tal proposito, si segnala che, per il 2020, si apre la possibilità per i soggetti in regime forfetario di beneficiare del **nuovo credito d'imposta** per gli investimenti in beni strumentali, confermato nel testo del maxi-emendamento approvato dal Senato, introdotto in sostituzione di super e iper-ammortamenti.

La relativa norma istitutiva, infatti, prescrive che il meccanismo rilevi indipendentemente “dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

Utilizzo in compensazione mediante F24

Il nuovo credito d'imposta sarebbe utilizzabile esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali agevolabili), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni 4.0.

Le imprese dovrebbero, inoltre, effettuare una **comunicazione** al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative”; non dovrebbe quindi trattarsi di un'istanza per fruire dell'agevolazione.

In ogni caso, il nuovo credito d'imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l'**acconto del 20%** entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti nel termine “lungo” (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super, entro il 31 dicembre 2020 per gli iper).

3) SUPER ED IPER-AMMORTAMENTI SOSTITUITI DA CREDITO DI IMPOSTA

In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, la Legge di Bilancio:

- modifica il regime forfetario,

STUDIO BELCASTRO

- abroga l'imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020 (in sostanza, l'imposta non ha mai trovato applicazione).

Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:

- i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura **non tributaria**.

Per quanto riguarda i requisiti d'accesso, dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente:

- siano stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- siano state sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a **20.000 euro** lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Continuano a non assumere rilevanza i **beni strumentali** acquisiti nel corso del regime.

Per quanto riguarda le cause ostative, viene reintrodotta la preclusione – già vigente fino al 2018 – connessa alla percezione, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti **30.000 euro**.

Quindi, volendo riepilogare, il regime è precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
- residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipazione** in società di persone, associazioni o imprese familiari e controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- possesso, nell'anno precedente, di **redditi di lavoro dipendente** o a questi assimilati, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Incentivi all'adesione spontanea alla fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

4) ERRORE BATTITURA DELLO SCONTRINO FISCALE

Spesso ci viene chiesto come risolvere l'eventuale errore di battitura dello scontrino e quindi, ferma restando la sollecitazione a voler prestare la massima attenzione a detta operazione (le cui anomalie operative sono viste sempre con molto sospetto dagli Organi accertatori che presuppongono manovre "evasive"), proponiamo un breve schema operativo.

Da un punto di vista operativo, lo scontrino fiscale viene emesso dall'operatore addetto al registratore di cassa, che si occupa dell'incasso del corrispettivo derivante dall'operazione di vendita.

Specialmente tra i commercianti al minuto, considerata la numerosità quotidiana delle operazioni soggette ad emissione dello scontrino fiscale, può accadere che l'addetto all'incasso commetta degli errori, ed emetta uno scontrino fiscale sbagliato.

Classico caso è quello dello scontrino che viene emesso per un importo diverso (sia in aumento che in diminuzione) da quello effettivo dell'operazione, per la quale ha ricevuto il corrispettivo.

In questi casi, viene a crearsi una differenza tra quanto incassato e quanto certificato dallo scontrino fiscale, nel registro di chiusura giornaliero.

Come rimediare a questi errori? Come è possibile **annullare lo scontrino** fiscale già emesso?

STUDIO BELCASTRO

In caso di errata compilazione dello scontrino fiscale, è opportuno provvedere a porvi **rimedio**, senza doversi accollare ingiustamente le imposte dovute sull'importo sbagliato ed anche senza rischiare di incorrere in **sanzioni**.

In particolare nella pratica quotidiana dei commercianti possono verificarsi tre diverse fattispecie che richiedono la **procedura per annullare lo scontrino**, ed emetterne uno nuovo, questa volta corretto.

In particolare, le fattispecie che possono verificarsi sono:

- Scontrino emesso in modo non corretto, ma non ancora stampato su carta;
- Scontrino emesso in modo non corretto, stampato, ma non ancora consegnato al cliente;
- Scontrino emesso in modo non corretto, stampato e già consegnato al cliente.

Di seguito andiamo ad analizzare in dettaglio come sanare tutte le fattispecie di errore

4.1 Scontrino non corretto non ancora stampato

Nel caso in cui l'operatore addetto all'incasso si accorga di aver commesso un **errore di battitura** nel registratore di cassa, che possa comportare l'emissione di uno **scontrino fiscale non corretto**, può correggere l'errore commesso attraverso l'indicazione, con segno negativo, della stessa somma battuta precedentemente con valore errato.

In questo modo si renderà l'importo dovuto pari a zero, e sarà possibile procedere alla digitazione dell'importo corretto.

Classico caso è quello dell'operatore che deve emettere uno scontrino di € 7,00, ma che per errore digita l'importo di € 70,00; per correggere l'errore l'operatore dovrà digitare il valore di € 70,00, con segno negativo, azzerando il totale, in questo modo potrà poi procedere alla battitura dell'importo corretto, ed arrivare alla stampa dello scontrino, che riporterà l'importo dovuto.

4.2 Scontrino non corretto emesso ma non rilasciato

Nel caso in cui l'operatore addetto all'incasso si accorga di aver commesso un errore nello **scontrino fiscale** che ha già **stampato**, ma non ancora consegnato al cliente, dovrà procedere ad **annullare lo scontrino** emesso.

Per annullare lo scontrino già emesso si dovrà tracciare una **barra diagonale** sullo stesso, apportando la dicitura "**annullato**", apportando poi la firma dell'operatore che ha provveduto all'annullamento (sullo scontrino non potranno in nessun caso essere ammesse cancellature o abrasioni); successivamente sarà possibile emettere un nuovo scontrino dell'importo corretto.

La procedura per annullare lo scontrino fiscale si conclude allegando lo scontrino annullato alla **stampa di chiusura giornaliera** del registratore di cassa.

STUDIO BELCASTRO

Nel **registro dei corrispettivi** dovrà essere poi riportata la differenza tra il totale degli incassi giornalieri, certificati dalla stampa di chiusura giornaliera, al netto degli scontrini annullati durante la giornata.

Effettuare in modo corretto questa procedura che consente di annullare lo scontrino fiscale consente, in caso di **controllo fiscale** da parte dell' Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza, di dimostrare la buona fede dell'operazione di annullamento e quindi di storno di un corrispettivo giornaliero.

Ricordiamo, infine, che la procedura appena descritta è l'unica procedura di annullamento possibile, anche perché, il misuratore fiscale di cassa, ha una memoria inalterabile, al fine di evitare possibili frodi.

4.3 Scontrino non corretto emesso e rilasciato

Nel caso in cui l'operatore addetto all'incasso si accorga di aver commesso un errore nello **scontrino fiscale** che ha già **stampato**, e rilasciato al cliente, non potendo procedere ad annullare lo scontrino (come visto in precedenza), dovrà unicamente provvedere ad effettuare un'annotazione scritta sul registro dei corrispettivi, decurtando l'importo totale giornaliero.

L'operatore dovrà indicare nel **registro dei corrispettivi** l'importo a decurtazione del totale giornaliero, scrivendo il numero dello scontrino errato nel rigo di riferimento ed annotando l'ora di emissione.

In questa procedura di correzione l'errore deve essere annotato nel più breve tempo.

Infatti, nel caso in cui vi siano **controlli fiscali**, gli organi preposti potrebbero fermare il cliente per un controllo sulla corretta emissione dello scontrino, ed in mancanza dell'apposita annotazione sul registro, sarà difficile evitare l'applicazione della sanzione amministrativa.

E' chiaro che questa operazione, che viene effettuata unilateralmente da parte dell'esercente, senza la presenza del cliente e senza il possesso fisico dello scontrino errato, potrebbe prestarsi a facili contestazioni da parte degli Organi accertatori: è quindi opportuno cercare di conservare quante maggiori informazioni possibili a dimostrazione della propria buona fede (esatta individuazione dell'oggetto venduto, modalità di pagamento, ecc.).

Tuttavia, può esservi anche il caso in cui l'operatore riesca a ritrovare il cliente a cui ha rilasciato lo scontrino errato.

In questo caso, si potrà procedere come visto nella fattispecie precedente: barrando con una linea trasversale lo scontrino, indicandovi l'annotazione "*annullato*", firmando e allegando lo scontrino alla stampa di chiusura giornaliera di cassa.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Dicembre 2019

PRECEDENTI CIRCOLARI 2019

Numero	Del	Argomento
01/2019	13.01.2019	Legge di bilancio 2019 (novità in sintesi)
02/2019	26.01.2019	Operatività processo Fatturazione elettronica
03/2019	11.02.2019	Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti
04/2019	10.03.2019	Liquidaz. iva mensile: l'aspetto attivo ed i problemi con i portali Liquidaz. iva mensile: l'aspetto passivo e le fatture che non arrivano Forfetari: Conservazione digitale delle fatture
05/2019	19.03.2019	Invio telematico corrispettivi a Agenzia entrate Rottamazione ter: bussola sui versamenti Le scadenze fiscali 2019 per il 2018
06/2019	16.04.2019	Rottamazione ter L'Organo di controllo per le srl
07/2019	16.06.2019	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2018 La documentazione per il calcolo dell'imu del 1° semestre 2019
08/2019	16.07.2019	Controllo contanti Raddoppio limiti per Organo di controllo srl Obbligo tenuta scritture contabili per dieci anni
09/2019	06.08.2019	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
10/2019	29.09.2019	Isa e valore probatorio Crisi d'impresa: valutazione assetti organizzativi Comunicazione contanti all'Uif
11/2019	04.11.2019	Decreto fiscale 2019 Attivazione registratore telematico
12/2019	22.11.2019	Nomina Organo di controllo

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

DICEMBRE 2019

Venerdì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Domenica 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali

Lunedì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr determinata in ragione del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
-
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso

 - **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata della Tasi dovuta per l'anno in corso

 - **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a versare all'Erario le imposte trattenute ai propri dipendenti e/o pensionati sulla busta paga o sulla cedola di pensione relativa allo scorso mese di novembre

 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Venerdì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Mercoledì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Venerdì 27

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell’iva dovuta in acconto per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell’anno in corso dai contribuenti mensili (o trimestrali)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’accisa calcolato sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nella prima quindicina del corrente mese

Sabato 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Domenica 29

- **Archivi magnetici** – Denuncia della tenuta di archivi magnetici attivati durante l’anno in corso

STUDIO BELCASTRO

Lunedì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° dicembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° dicembre del relativo anno
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della terza rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali

Martedì 31

- **Libro inventari** – **Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali** – Redazione dell'inventario (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi) **(termine differito per l'anno 2019 al 28/02/2020)**
- **Libri contabili** - **Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali** – Termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi) **(termine differito per l'anno 2018 al 28/02/2020)**
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di novembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di ottobre
- **Esterometro** – Invio telematico dei dati delle fatture transfrontaliere (emesse e/o ricevute) relative al mese precedente (per tutti i contribuenti mensili e/o trimestrali)

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta di bollo – Metodo virtuale –** Pagamento della sesta rata bimestrale (novembre-dicembre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Trasparenza fiscale –** Termine ultimo per la presentazione della comunicazione dell'opzione per la tassazione delle società a responsabilità limitata in regime di "trasparenza fiscale" (mutuato dalle società di persone)
- **Compensi di intermediazione – Applicazione della ritenuta ridotta –** Termine entro il quale i percipienti provvigioni possono inviare ai propri committenti la dichiarazione di avvalersi dell'opera di terzi o di dipendenti ai fini dell'applicazione della minore ritenuta
- **Valutazione del magazzino e/o dei lavori in corso di esecuzione –** Termine al quale è necessario fare riferimento per la valutazione delle giacenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, ecc.) e per la valutazione dei lavori in corso di esecuzione
- **Inps – Mod. DM 10/2 –** Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura –** Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti –** Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati –** Termine per il versamento della seconda ed ultima rata del conguaglio dei contributi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)